

Oggetto: Vigilanza permanente presso i depositi fiscali di tabacchi lavorati

In occasione di incontri svoltisi tra i soggetti interessati sono state esaminate le problematiche connesse allo svolgimento del servizio in oggetto, al fine di conciliare l'operatività delle strutture vigilate con le esigenze di tutela erariale.

Al riguardo, si fa presente che il Comando Generale della Guardia di Finanza ha diramato le istruzioni di cui al foglio allegato per velocizzare lo svincolo della merce in entrata nei casi in cui vengono constatate violazioni documentali.

Al fine, tuttavia, di uniformare l'attività degli Ispettorati, si elencano, di seguito, le irregolarità più frequenti, specificando il comportamento da seguire per ognuna di esse, in analogia alle disposizioni di cui al regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise di cui al D.M. 25 marzo 1996, n. 210.

1. Compilazione incompleta del D.A.A. -

Spesso viene riscontrata dai militari della Guardia di Finanza una discordanza tra il mezzo o il soggetto incaricato del trasporto, indicato nel DAA, e quelli che effettuano realmente la consegna della merce al Deposito destinatario, circostanza questa oggetto di verbalizzazione da parte dei militari stessi. In effetti, come previsto dalla nota esplicativa alla casella n. 11 del modulo allegato a.1._Regolamento CEE, n. 2719/92, l'incaricato del trasporto deve riportare sugli esemplari n. 2,3 e 4 del citato documento, utilizzando la predetta casella 11 o, se insufficiente, un foglio contenente gli estremi del DAA da allegare al DAA medesimo, la variazione riguardante il vettore o il mezzo; pertanto sarà cura dei Sigg.ri Ispettori notificare ai trasgressori apposito atto di contestazione in conformità a quanto disposto dall'art. 16 del D.Legs. 18 dicembre 1997, n. 472, indicando, fra l'altro, che le violazioni della specie sono sanzionate ai sensi dell'art. 32 del D.L. 331/93, convertito nella legge 427/1993. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso, con l'indicazione della facoltà di addivenire ad una definizione agevolata del contesto mediante pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata. Qualora il trasgressore abbia con più azioni violato la medesima disposizione sarà punito con la sanzione applicabile aumentata da un quarto al doppio; Al riguardo si precisa che la data di emissione del DAA deve essere antecedente o coincidente con quella di spedizione della merce.

2. mancata indicazione del numero del vagone sul D.A.A. -

Il numero del vagone su cui viaggiano i tabacchi deve essere riportato sul DAA, tuttavia, in mancanza, tale indicazione può essere sostituita da quella contenuta nella packing list che costituisce parte integrante del citato documento;

3. correzioni sui D.A.A. -

Le correzioni sono ammissibili purché sia leggibile la parte corretta, secondo le prescrizioni generali dell'ordinamento in materia di atti aventi rilevanza esterna (art 2219 c.c.); E' altresì ammissibile l'indicazione manuale di alcuni dati sui DAA.

4. mancanza della packing list.

Tale documento, come innanzi detto, è parte integrante del DAA in quanto specifica, per le singole tipologie di merce, il quantitativo di tabacchi inviati in sospensione d'imposta. In relazione a tanto, la sua mancanza costituisce una irregolarità da sanzionare ai sensi dell'art. 32 del D.L. 331/1993, convertito nella legge 427/1993. Il documento in parola, inoltre, deve essere firmato e timbrato dal responsabile o delegato alla gestione del deposito fiscale

5. errata indicazione della durata del viaggio.

Spesso viene rilevata dalla Guardia di Finanza una discordanza tra la durata presunta del viaggio, indicata nel DAA, e quella effettiva, circostanza questa oggetto di verbalizzazione da parte dei militari del Corpo.

In tal caso, sarà cura dei Sigg.ri Ispettori valutare, caso per caso, se quanto evidenziato dai militari della Guardia di Finanza rappresenti un'anomalia per la quale si rende necessario un approfondimento presso il vettore e/o mittente, al fine di accertare la sussistenza di comportamenti irregolari.

Al riguardo, si evidenzia che, per i trasporti effettuati nell'arco della stessa giornata, è sufficiente indicare un giorno come durata presunta del viaggio;

6. mancanza del piombo.

Qualora venga riscontrata dalla Guardia di Finanza l'assenza del piombo di chiusura del vagone o altro mezzo utilizzato per il trasporto, fermi restando i quantitativi che risultano corrispondenti a quelli spediti, i Sigg.ri Ispettori si limiteranno a prendere atto della irregolarità, segnalandola alle Ferrovie ed al Mittente.

Ove in presenza di tale mancanza venga accertata una discordanza nei quantitativi effettivamente trasportati rispetto a quelli dichiarati, saranno avviate le necessarie verifiche per l'accertamento delle responsabilità;

7. mancanza della firma sui DAA

L'E.T.I. e l'Etinera sono state dispensate dall'AAMS dall'obbligo della firma, ai sensi del Regolamento CEE n. 2719/92.

Sarà quindi sufficiente indicare sul DAA tale esonero.

In merito si soggiunge che, relativamente ai depositi distributivi, per area fiscale si intende la zona del Deposito destinata allo stoccaggio dei tabacchi.

Con l'occasione si evidenzia che l'E.T.I. e l'Etinera hanno richiesto di poter entrare, in caso di necessità ed urgenza, nei siti produttivi e distributivi senza attendere l'intervento della Guardia di Finanza o del personale addetto alla vigilanza permanente. Al riguardo si precisa che sono da considerare casi di necessità ed urgenza esclusivamente:

l'attivazione di allarmi tecnologici, antincendio, antintrusione nei siti interessati (incendi, allagamenti, ecc.); l'interruzione dell'utenza elettrica con conseguente oscuramento dei sistemi audiovisivi di osservazione ed allarme; l'eventuale chiusura del personale all'interno dei siti. In tali casi dovrà essere seguita la procedura appresso indicata:

Depositi fiscali di produzione
L'addetto di Guardia particolare Giurata (G.p. G.) dell'Istituto di vigilanza privata all'interno dello Stabilimento, laddove sia presente, provvederà a comunicare immediatamente al 117 locale, e se del caso, ai Vigili del Fuoco, al Servizio Medico, ecc., la situazione di emergenza venutasi a creare, richiedendo, nel contempo, l'intervento rapido della Guardia di Finanza (G.d.F.). Per la Manifattura di Lucca la procedura di cui sopra sarà attivata a cura della sala operativa dell'Istituto di vigilanza privato operante in loco.

Nel contempo, sempre il citato addetto (G.p.G.) provvederà ad avvertire tempestivamente il Direttore della Manifattura ed il Capo del competente Ispettorato ovvero un loro delegato. Qualora non sopraggiunga entro 20 minuti né la G.d.F., né un rappresentante dell'AAMS, ovvero la situazione di per sé richieda un intervento immediato, la Guardia particolare Giurata, senza attendere ulteriormente l'arrivo della Guardia di Finanza, romperà i sigilli esterni della Manifattura e provvederà ad accertarsi della situazione in atto. Nei casi di cui sopra, si provvederà inoltre a dare atto di quanto accaduto in apposito verbale redatto in contraddittorio tra G.d.F., Capo dell'Ispettorato o suo delegato, Guardia particolare Giurata e personale E.T.1. accorso. Ove fosse, invece, necessario l'accesso ai locali interni ai siti produttivi muniti di sigilli (locali di produzione o Magazzini perfetti), si procederà alla verifica delle giacenze dei prodotti perfetti presenti nei locali stessi. Tale verifica sarà realizzata dal rappresentante dell'AAMS e dai militari della G.d.F. sempre in contraddittorio con il personale E.T.1. presente in loco e verbalizzata nei modi di rito.

Depositi fiscali di distribuzione

Il responsabile del Deposito o un suo delegato darà comunicazione al Capo dell'Ispettorato ed al 117 competente per territorio e, se del caso, ai vigili del Fuoco, al servizio medico, ecc. della situazione di emergenza, richiedendo l'intervento della Guardia di Finanza e di un rappresentante dell'Amministrazione.

Qualora fosse necessario l'accesso nei locali di stoccaggio dei tabacchi si procederà alla verifica inventariale dei prodotti.

Tale verifica verrà effettuata dai militari e dal rappresentante dell'AAMS in contraddittorio con il personale dell'Etinera e verbalizzata nei modi di rito.